

ARTICOLO 14 DELLA COSTITUZIONE



The background of the slide features a stylized, wavy representation of the Italian flag's colors: green on the left, white in the center, and red on the right. The text is overlaid on this graphic.

Testo della Costituzione

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.”

LA NOSTRA INTERPRETAZIONE



Il domicilio è inviolabile.

Il termine domicilio definisce il luogo in cui una persona vive e lavora, senza l'intervento di estranei.

Si riferisce sia all'abitazione, il luogo dove una persona vive stabilmente, che al luogo di lavoro, dove un soggetto ha la sede principale degli affari.

Tale concetto comprende anche il termine **dimora**, il luogo in cui una persona si trova momentaneamente (es. casa di vacanza, albergo, ospedale).

Il domicilio è inviolabile come la libertà personale. Ciascuno può impedire che altri si introducano nel proprio domicilio contro la propria volontà. Non si possono diffondere video o foto.

Le ispezioni, perquisizioni o sequestri, presso il domicilio possono svolgersi in base alla legge e solo con un provvedimento del giudice.



Sono possibili invece, **anche senza un provvedimento del giudice, accertamenti o ispezioni di un domicilio, per ragioni di sanità** (verifiche delle condizioni igieniche dei luoghi di lavoro), **di incolumità pubblica (verifica del rispetto degli obblighi sulla sicurezza del lavoro da parte del datore di lavoro) o per fini economici e fiscali** (verifiche del rispetto degli obblighi tributari). **In questi casi, regolati da leggi speciali, non c'è inviolabilità del domicilio.**

